


Località : Via Pascal - 281 -

scala 1:2.000



VALDAGNO – FOGLIO 2



**PEEP PASCAL**  
**DIRITTO DI PROPRIETÀ**


<b>OGGETTO</b>	1 ALLOGGIO A SCHIERA IN VIA PASCAL
<b>DITTA</b>	ZINI FRANCO

**CONVENZIONE**

<b>DATA</b>	05/07/1990
<b>REP.</b>	116805
<b>UFF. ROGANTE</b>	NOTAIO LUPI EUGENIO - VALDAGNO

**VINCOLI**

<b>DURATA</b>	ILLIMITATA (RIDOTTA A 30 ANNI DA REGOLAMENTO)
<b>SCADENZA</b>	04/07/2020



Registro 116.805-

Racc. n. 12.628-

C O N V E N Z I O N E

Repubblica Italiana


L'anno Mille novecentoventanta, il giorno cinque  
del mese di Luglio, .....  
in Valdagno, Piazza del Municipio, n. 8,  
Avanti a me dottor Eugenio Luppi, Notaio in Valdagno,  
iscritto nel ruolo dei distretti notabili riuniti di  
Vicenza e Bassano del Grappa, senza assistenza di  
testi avendovi i comparenti tra loro d'accordo e con  
il mio consenso rinunziato,  
sono presenti:

-BRESSAN dr. GAETANO, nato a Valdagno il 19.6.1940  
ed ivi residente, quale Sindaco del Comune di  
Valdagno, Partita IVA n. 00404250243 all'uopo  
autorizzato con delibera in data 27.11.1989, Prot.  
n. 271/req., esecutiva a termini di legge, che in  
copia conforme si trova allegata al mio precedente  
atto in data 5 aprile 1990, Rsp. n. 115447, e con  
delibera in data 22 maggio 1990, n. 610/req.,  
esecutiva a' sensi di legge, che in copia conforme  
si allega al presente atto sotto la lettera "A";  
-sig. ZINI FRANCO, nato a Valdagno il 2 maggio 1964  
ed ivi residente in Via Pasubio, n. 31, operario;  
n. C.F. ZNI FNC 64E02 L5510;



Registrato a Valdagno  
il 14.7.1990  
di N. 84  
con L. 301.800  
di cui L. \_\_\_\_\_  
per tasso ipot. e \_\_\_\_\_

per L. V. M.  
Il Procuratore F. to



... cui identità personale e veste jo Notaio sono  
cento, ...

... J. Componenti, in virtù del presente atto  
premettono:

- Il Comune di Valdarno è fornito di un Piano di  
zona, formato a sensi della Legge 18.4.1962, n.

167, adottato con delibera consiliare n. 80/leg. del

25.3.1985, approvato con delibera di Giunta

Regionale n. 6058/leg. del 26.11.1985;

- Il Sig. ZINI FRANCO ha partecipato al bando di  
concorso indetto in data 19.3.1990, per

l'assegnazione in proprietà del lotto n. 02 in zona  
PEEP di località Pascal, collocandosi utilmente

nella graduatoria approvata con delibera di Giunta  
Municipale n. 610/leg. del 22.5.1990, esecutiva a  
termini di legge;

- Con deliberazione consiliare n. 90/leg. del

22.5.1981 è stato approvato il disciplinare per


l'assegnazione di aree all'interno del PEEP,  
modificato ed integrato con delibera consiliare n.

90/leg. del 14.7.1983, ulteriormente modificato con

delibera consiliare n. 271/leg. del 27.11.1989,  
esecutiva a termini di legge;

- Con delibera di Giunta Municipale n. 986/leg. del  
26.6.1989, successivamente rettificata con atto n.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.




*Anna Ziffer*

1032/seg. A stato aggiornato il prezzo unitario di  
concessione delle aree da destinarsi alla residenza  
all'interno del PEEP-Pascali;

Per la realizzazione dell'intervento sulla area  
oggetto della presente convenzione il sig. ZINI  
FRANCO dichiara di assumere tutti gli impegni  
prescritti ed obbligati contenuti nel disciplinare  
prescritto e quelle risultanti dalle vigenti  
presizioni, in particolare quelle contenute  
Tutto ciò premesso e descritto è da valersi  
come parte integrante e sostanziale del presente  
atto.


CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1  
Il Comune di Valdagnò, a sensi dell'art. 35  
della legge 22.10.1971, n° 845, concede alle  
condizioni, termini e modalità concordati con il  
presente atto, la proprietà del lotto compreso nel  
PEEP di località Pascal, identificato con il N° 02,  
sensito in Comune di Valdagnò, fogl. 2 - mapp. n.  
2027 (ex 2024/c) di area l.50, R.D. 3.000 R.A. 1650  
(sono aree uno virgola cinquanta);  
come risulta dai tipi di frazionamento n° 1159



*[Signature]*

*Anna Ziffer*



approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 27.10.1989 e n°  
185, approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 31.1.1990,  
a firma dell'Ing. Mario De Prà da Vicenza, che si  
trovano allegati al mio precedente atto Rep. n.  
115447 predetto.

Art. 2 - Caratteristiche costruttive e tipologiche  
degli edifici da realizzare.

lotto n. 02 di mc. 485 edificabili,  
corrispondenti al alloggio con tipologia a schiera.  
Quella parte di area che rimarrà scoperta  
dovrà essere sistemata e mantenuta in stato decoroso  
a cura e spese del Sig. ZINI FRANCO.

Art. 3 - Corrispettivo della concessione.

Il corrispettivo per la cessione della  
proprietà viene così determinato:

€ 27.750 x mc. 485 = € 13.458.750

(tredicimilioniquattrocentocinquantomilasettecento-  
cinquantalire) + IVA 19%.

Il prezzo è stato stabilito con delibera di  
Giunta Municipale n° 1032/leg. del 10.10.1989.

La somma complessiva del lotto N° 02 è pari a  
€ 13.458.750 (tredicimilioniquattrocentocinquanta-  
ottomilasettecentocinquantalire) + IVA 19% per una  
spesa complessiva di € 16.015.913€, e risulta  
versata al Comune con quietanza n. 107

del 5 Luglio 1990.



Il pagamento totale del prezzo di cessione  
perpetua l'effettiva immissione in possesso  
dell'area da parte della ditta assegnataria.

Art. 4  
La ditta acquirente dichiara di essere a  
consapevolezza dei vincoli derivanti dall'art. 35 della

legge 22.10.1974, n. 665 che si riprotono:

1. l'alloggio costituito su area ceduta in proprietà  
non può essere alienato a nessun titolo né su di  
esso può costituirsi alcun diritto reale di  
godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla

data di rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la

costituzione di diritti reali di godimento può

avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi

i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici

e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico

Espresso, tenendo conto dallo stato di conservazione

della costruzione, del valore dell'area su cui essa

insiste, determinati a sensi del precedente Art. 16

e prescendendo dalla loro localizzazione, nonché del

costo delle opere di urbanizzazione posto a carico



del proprietario. Dopo venti anni dal rilascio della


licenza di abitabilità, il proprietario

*Zinfano*

*Zinfano*

*Zinfano*





dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque  
o costituirne su di essa diritto reale di godimento  
con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che  
a suo tempo ha caduto. L'area, delle spese  
corrispondente alla differenza tra il valore di  
mercato dell'area al momento dell'alienazione e il  
prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto,  
rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice  
dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto  
Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata  
dall'Ufficio Tecnico Esenziale ed è riscossa all'atto  
della registrazione del contratto dal competente  
Ufficio del Registro, che provvede a versarla al  
Comune. La somma è destinata all'acquisizione di  
aree per la costruzione di case economiche e  
popolari.

L'alloggio costituito su area caduta in  
proprietà pubblica è dato in locazione, sino a che  
non sia stata pagata a favore del Comune la somma di  
cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti  
aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi  
economici e popolari al canone fissato dall'Ufficio  
Tecnico Esenziale secondo i criteri di cui al 16°  
comma dell'art. 35. Il versamento della somma può  
essere effettuato, decorso il termine di 20 anni,



*[Handwritten signature]*

4  
1




Lin Lee  
Direttamente dal proprietario al Comune,  
indipendentemente dal trasferimento della proprietà  
nell'alloggio.  
Gli atti compiuti in violazione delle  
disposizioni contenute nei precedenti commi sono  
nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal  
Comune e da chiunque vi abbia interesse e può essere  
rilevata d'ufficio dal Giudice.

Lin Lee  
Cinque in virtù del possesso dei requisiti  
richiesti per l'assegnazione di alloggio economico e  
per avere abbia ottenuto la proprietà dell'area e  
dello alloggio su di essa costruito, non può ottenere  
altro alloggio in proprietà dalle Amministrazioni e  
degli Enti indicati nella Legge 865/71 o comunque  
costituiti con il contributo dello Stato a norma  
dell'art. 17 del Decreto del Presidente della  
Repubblica 17.1.1959, n. 2 "

Art. 5 - Termine di inizio e di ultimazione degli  
edifici - modalità di esecuzione.

La concessione ad edificare dovrà essere  
richiesta entro il termine di 120 giorni dalla firma  
della convenzione.

Il termine di inizio e di fine lavori è quello  
previsto dalle vigenti norme urbanistiche.  
Dovranno essere realizzati esclusivamente



edifici aventi destinazione d'uso prevista dal PEEP, i quelli sotto l'aspetto tipologico e del grado di finitura, dovranno almeno rispettare le prescrizioni del capitolato d'appalto in uso presso l'I.A.C.P. di Vicenza, per quanto lo stesso non sia in contrasto con il presente atto e con il disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP adottato da questo Comune.


Art. 6 - Controllo sulle opere.

Il Comune ha facoltà di controllo sulla esecuzione degli edifici mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti Uffici comunali e per accettare la rispondenza degli stessi e quanto descritto dall'art. 12 punto 3 del disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP.

Art. 7 - Sanzioni.

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 35 della legge n° 865 del 22.10.1971, si prevede:

- 1- La risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di concessione edilizia o di quello per l'inizio dei lavori nonché l'inosservanza del termine per il rilascio dell'abitabilità;
- 2- Risoluzione del contratto nel caso di





UTILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO a SCOPO CIVILE da

quello previsto nel piano di zona o dal piano di  
UTILIZZAZIONE.

La risoluzione del contratto comporta la

restituzione all'acquirente, dedotte le spese, del

prezzo pagato per l'acquisto del terreno; per la

eventuale costruzione realizzate o in corso di

realizzazione sul terreno stesso, sarà corrisposto

un indennizzo nei limiti della minor somma tra

l'importo della spesa sostenuta e il valore

dell'opera, valutata secondo le modalità dell'art.

15 del disciplinare per l'assegnazione di aree

all'interno del PEPP. Nessun indennizzo sarà dato

per il pagamento degli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria nonché per le spese tecniche

di progettazione.

Art. 8 - Foro competente.

Le controversie che dovessero insorgere

dall'interpretazione ed applicazione della presente

convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di


Valdagno.

Art. 9 - Spese.

Le spese inerenti e conseguenti al presente


atto sono a carico del concessionario che richiede

l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia




*Li*

*[Signature]*



*[Signature]*



di edilizia popolare, di cui al D.P.R. N. 601/1973,  
nonché le agevolazioni previste dall'art. 20 della  
Legge N. 10 del 1977.

Art. 10 - Ipoteca legale.

Il Comune rinuncia all'ipoteca legale ed  
essoneva il Conservatore dei Registri Immobiliari da  
ogni responsabilità al riguardo, anche in ordine al  
reimpiego del corrispettivo.

Art. 11 - Richiamo alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente richiamato nella  
presente convenzione, si fa esplicito riferimento  
alle norme di legge ed in particolare alle leggi  
14.4.1962, n. 457 e loro successive modifiche ed  
integrazioni, nonché al disciplinare per  
l'assegnazione di aree all'interno del PEEP,  
approvato con deliberazione consiliare n. 90/veg.  
del 29.3.1981, integrato e modificato con le  
deliberazioni consiliari n. 90/veg. del 14.7.1983 e  
n. 271/veg. del 27.11.1989.

Art. 12 - Norme transitorie sul trasferimento degli  
alloggi.

Negli atti di trasferimento degli alloggi a  
fatto obbligo al venditore di inserire opportune  
clausole, da riportare nella nota di trascrizione,  
in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*Trifone*

regolamenti vigenti disciplina per l'assegnazione  
di aree all'interno del PEER, e la presente  
convalidazione si impegna a non usare o disporre  
dell'alloggio in contrasto con quanto in essi  
stabilito. E' fatto inoltre, obbligo al venditore di  
convalidare al Comune, tramite lettera raccomandata,  
l'attribuzione di cadere l'alloggio almeno 40 giorni  
prima della stipula del rogito notarile. La  
comunicazione dovrà riportare la generalità  
dell'acquirente. Gli atti di trasferimento compiuti  
in contrasto con quanto previsto in questo articolo  
sono nulli.

Il Comune, entro 30 giorni dall'avviso di  
trasferimento, ha facoltà di richiedere tutte la  
documentazione che ritenesse necessaria a comprovare  
il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del  
disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno  
del PEER. Tutta la documentazione dovrà essere  
consegnata entro trenta giorni dalla richiesta del  
Comune e dovrà dimostrare il possesso dei requisiti  
sopra citati, da parte dell'acquirente, al momento  
del rogito notarile. Qualora l'acquirente risulti  
sprovvisto di tali requisiti, il Comune entro  
novanta giorni dalla data di consegna della  
documentazione richiesta, ha facoltà di chiedere la



*Trifone*



risoluzione del contratto.

Art. 13

Il Comune dichiara e garantisce la piena regolarità del terreno in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che lo stesso nel ha dato luogo per tale titolo, nell'ottimo e suscettibile di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie e che in genere è liberamente commerciabile ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" il certificato comunale di destinazione urbanistica dei terreni in contratto rilasciato in data 29/06/1990.

del Comune di Valdarno; al riguardo la parte alienante dichiara che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 14

Il sig. ZINI ERANCO dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra TOMASI GRAZIELLA, nata a Valdarno il 2 aprile 1964 e residente a Valdarno in Via Pasubio, n. 31, n. C.F. TMS GZL 64D42 J551M.

e parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.





richiesto. Il Notaio ho ricevuto il presente atto del  
giorno dato lettura ai comparenti che a mia  
richiesta lo hanno approvato.

Consta di tredici fogli dattiloscritti da persona di  
mia fiducia su facciate dodici e parte di questa  
tredicesima.

*Roberto Vanni*

*Roberto Vanni*

*Roberto Vanni*

